



Tensione in Università Bologna: SIULP, i violenti sono scoperti e non sono poliziotti –

Dichiarazione del Segretario Generale, Felice Romano

In una democrazia qualsiasi sia la ragione di una protesta, fosse anche la più giusta se non riferita alla difesa della vita per cui scatta la legittima difesa la violenza non è mai giustificata.

Questa sera, in piazza Verdi a Bologna, dopo averlo preannunciato su tutti i quotidiani gli organizzatori della manifestazione non autorizzata hanno mostrato il loro vero intento: tenere sotto scacco la città, calpestare ogni regola della democrazia e attaccare lo Stato democratico attraverso l'aggressione ai poliziotti.

Lo afferma Felice Romano Segretario Generale del SIULP in una nota dove, nell'esprimere solidarietà e vicinanza ai colleghi del Reparto mobile di Bologna e della Polizia di Stato del capoluogo emiliano per l'equilibrio, l'alto senso di responsabilità, lo spirito di totale dedizione ed un'altissima professionalità che ha evitato che l'aggressione dei facinorosi presenti in piazza Verdi, sotto il falso totem della richiesta di diritti potesse trasformarsi in una vera e propria guerriglia a danno non solo dei poliziotti, che secondo alcuni debbono subire a qualsiasi costo, ma anche dei cittadini bolognesi che si sentono oramai vittime e sotto scacco da parte di questa frangia facinorosa, lancia anche un appello.

Nell'esprimere solidarietà anche ai giornalisti aggrediti nella circostanza, ci aspettiamo, continua Romano, che lo stesso rigore utilizzato nel giudicare i poliziotti sia applicato anche nei confronti di quanti verranno segnalati dalla Questura di Bologna quali organizzatori, partecipanti e complici dell'aggressione subita dalla Polizia e dalla città di Bologna. Mi auguro, conclude Romano, che di fronte a questa ennesima aggressione premeditata e annunciata da parte di questo gruppo di spavaldi e, spero non tutelati facinorosi, ci sia un'azione giudiziaria che renda giustizia alla città di Bologna, ai suoi cittadini e a tutti i poliziotti che quotidianamente si sacrificano per l'ordine e la sicurezza pubblica di questa splendida città che corre il rischio di essere deturpata da questi violenti per l'erronea convinzione che in quella realtà ci sia uno scontro tra poteri dello Stato che alla fine, suo malgrado, può produrre immunità per violenti e delinquenti.

Speriamo che i poliziotti del terzo millennio, per qualcuno non debbano ancora pagare le colpe della fiat uno bianca perché, se così fosse i danni si stanno facendo alla città, ai bolognesi e alla democrazia. Se invece è solo una questione politica tra chi governa la città e questo gruppo di violenti, allora è bene che intervenga il ministro Alfano ed eviti che per una controversia sul rispetto di regolamenti comunali, a rimetterci le "penne" siano come al solito i poliziotti. Perché sono stanchi e la misura è colma.

Audizione Commissioni parlamentari per proroga blocco procedure stipendiali e tetto salariale

Questa mattina, come preannunciato, si è tenuta l'audizione informale presso le Commissioni I e XI riunite di Camera e Senato presso la Sala Mappamondo della Camera dei Deputati.

Nella circostanza, anche per i tempi ristretti abbiamo sottolineato come il perdurare soprattutto del blocco del tetto salariale comporterebbe oltre che una penalizzazione all'operatività della funzione di polizia, anche una grave sperequazione per gli appartenenti al Comparto discendente da una volontà politica e non giustificata da problemi di bilancio.

Sul nostro sito potete leggere l'articolato documento a firma del cartello presentato nella circostanza.

Mancata fruizione di periodi di congedo ordinario riferibili ad annualità pregresse

Si riporta il testo della nota inviata il 21 maggio 2013 al Direttore Centrale delle Risorse Umane nonché al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Con la nota 333-A/9807.F.3/9035 – 2012 del 13/12/2012 inviata alla Questura di Belluno, al riguardo della mancata fruizione di periodi di congedo ordinario riferibili ad annualità pregresse, è stato espresso il principio secondo il quale in assenza di una istanza dell'interessato, dalla quale risultino le indifferibili esigenze di

servizio e le motivate esigenze di carattere personale che non hanno reso possibile la fruizione del congedo ordinario nell'anno di maturazione, (ad esempio, assenze per malattia o missioni all'estero) lo stesso risulterà decaduto, per decorrenza dei termini, dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso, restando a suo carico le mancate conseguenze del mancato esercizio del diritto.

Ciò premesso, si rappresenta che la tesi sopra esposta non può essere condivisa per inequivocabili ragioni rito e di merito.

Invero, in primo luogo non si può fare a meno di considerare come la materia del congedo ordinario sia materia contrattuale, ai sensi dell'articolo 3 lettera f del D.lgs. 12 maggio 1995 n. 195, e come tale, sottratta alle determinazioni unilaterali della Amministrazione. Peraltro, proprio allo scopo di dirimere le questioni riguardanti la corretta applicazione degli istituti e delle materie contrattuali, l'articolo 29 del DPR 164/2002 prevede lo strumento della devoluzione alla Commissione paritetica, la cui convocazione è stata più volte richiesta da questa O.S. senza esito.

In secondo luogo, si ritiene sussistano rilevanti argomentazioni giuridiche per contestare le conclusioni esplicitate da codesta Amministrazione con la nota in riferimento e che di seguito si rappresentano.

Com'è ben noto, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 395/1995 il Congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.

L'irrinunciabilità del diritto alle ferie è sancita dall'articolo 36 della Costituzione che al terzo comma così dispone: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Si tratta, dunque, del diritto al riposo annuale, che, sia la dottrina che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, hanno sempre riconosciuto corrispondente alla funzione reintegratrice delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Ne consegue che nell'ordinamento giuridico Italiano, ove le ferie non vengano fruito, non è ipotizzabile un sistema di reintegrazione, per equivalente, del diritto leso. Invero, proprio il rango costituzionale del diritto ne esige la fruizione reale: sicché l'unico risarcimento legittimo è quello in forma specifica (fruizione ora per allora).

E' questa la ragione per cui qualsiasi norma giuridica legislativa o contrattuale che prevedesse la monetizzazione del diritto alle ferie, al di fuori di ipotesi assolutamente eccezionali ed indipendenti dalle volontà del datore e del lavoratore, si porrebbe su un piano di illegittimità costituzionale.

Le ferie, dunque, non sono monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro e l'eventuale diritto ad una indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto ed in casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sezioni Unite – Sentenza 7 ottobre 2008 nr. 24712).

Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento alla contrattazione, la nullità - per contrasto con l'art. 36 Cost. della clausola, individuale o collettiva che preveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (n. 1169/1969).

Di non minore rilievo è, la Sentenza n. 543 del 1990 della Corte Costituzionale, la quale afferma il principio che il diritto alle ferie annuali garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, "dalla reintegrazione delle sue energie fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione".

I medesimi valori sono alla base delle decisioni della Corte Costituzionale n. 617 del 1987 e n. 297 del 1990 che, in materia di incidenza della malattia sul periodo feriale ribadiscono che il principio della irrinunciabilità delle ferie si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse e che è lo stesso datore di lavoro ad essere interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative.

Altra caratteristica del diritto alle ferie è, inoltre, la sua completa autonomia rispetto alle vicende del rapporto di lavoro. Invero, la Stessa Corte Costituzionale con la decisione n. 66 del 1963 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2109 c.c. laddove subordinava il diritto alle ferie ad un anno di attività lavorativa.

Per quel che concerne le modalità di esercizio, spetta al datore di lavoro, secondo le norme contrattuali, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruito. Ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto (vedi anche Cassazione Civile – Sez. lavoro 21 febbraio 2001 n.2569).

Anche la Giurisprudenza Amministrativa ha dettato, con riferimento al lavoro pubblico, una serie di principi che vale la pena di evidenziare.

I Giudici Amministrativi, in relazione alla irrinunciabilità del diritto, hanno puntualizzato alcune conseguenze applicative di tale principio, argomentando in primo luogo che il lavoratore interessato, secondo buona fede e correttezza, ha l'onere di reagire immediatamente, anche in via stragiudiziale, avverso la statuizione della P.A. intesa a negare o a differire l'esercizio di tale suo diritto, invece di restare silente e proporre, a distanza di tempo, un'azione orientata ad ottenerne il pagamento sostitutivo (Consiglio di Stato Sez. V 3 aprile 2000 n. 1910); ed in secondo luogo che, nel caso di mancata richiesta da parte del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (TAR Lazio Roma Sez. II bis Sentenza 02 luglio 2008 n. 6350 e Consiglio di Stato Sezione V 30 giugno 1998 n. 985), e che anzi, il superiore cui spetta l'autorizzazione alla concessione dei periodi di riposo ha il potere dovere di assegnare d'ufficio le ferie, eventualmente anche diffidando ad usufruirne (Consiglio di Stato Sezione III 1 febbraio 2012 n. 500).

Si prega, pertanto, alla luce della operata ricostruzione, di voler riconsiderare la questione allo scopo di pervenire ad una soluzione condivisa, anche e soprattutto alla luce della specificità della materia e delle implicazioni ravvisabili sotto il duplice profilo del corretto esercizio dei diritti del personale e della stessa funzionalità degli uffici.

Confidando in una sollecita volontà di approfondire la esposta questione, si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro".

Convenzione tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. e le Ferrovie dello Stato S.p.a

Si riporta il testo della nota inviata il 21 maggio 2013 al Direttore Centrale Polizia Stradale Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali:

“Com'è ben noto, il 17 luglio 2012 è stata sottoscritta dal Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. e dall'Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. la convenzione tra il Ministero dell'Interno ed il Gruppo Ferrovie dello Stato.

Ciò premesso, allo scopo di realizzare il più ampio scambio di informazioni in ordine alla attività ed ai rapporti convenzionali intercorrenti con i gestori dei servizi ferroviari, in primis “Trenitalia”, si chiede di conoscere se siano state attivate, a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, facilitazioni all'accesso al trasporto ferroviario, per ogni classe e percorrenza, sotto forma di titoli di libera circolazione, sconti ed di altre agevolazioni espressamente non collegate allo svolgimento del servizio svolto a bordo dei treni.

In caso positivo si prega, altresì, di voler comunicare le procedure adottate, le esigenze che hanno orientato l'attività dell'Amministrazione ed i criteri in base ai quali sono stati individuati i beneficiari delle agevolazioni in argomento. Si resta in attesa di cortese riscontro.

Trasferimento d'autorità: se avviene due volte in pochi mesi è necessaria la motivazione

Il principio è stato affermato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in sede di riforma di un'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO emessa il 30 aprile 2013 in ordine al trasferimento d'autorità .

I Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che l'amministrazione non ha fornito, nemmeno su richiesta istruttoria avanzata dal collegio, le ragioni organizzative o personali del disposto movimento d'ufficio.

Pertanto, ferma la giurisprudenza in ordine all'insussistenza di un obbligo di motivazione per gli ordini di movimentazione (categoria nella quale è sussumibile il trasferimento d'ufficio), il fumus persecutionis dedotto dall'appellante (duplice trasferimento nel giro di pochi mesi e fuori regione) avrebbe richiesto, quanto meno in giudizio una indicazione di massima delle esigenze organizzative che hanno ispirato la seconda movimentazione, in guisa da escludere manifeste ipotesi di sviamento di potere.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia dei provvedimenti di trasferimento.

Estensione benefici contrattuali al personale dirigente

Riportiamo di seguito la lettera a firma del Segretario Generale Felice Romano, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Letta e al Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione On D'Alia:

“Da tempo avanza e si fa strada tra i Dirigenti della Polizia di Stato, accanto all'amarezza per il mancato riconoscimento di una dimensione contrattuale, una situazione di insoddisfazione per l'ingiusta esclusione dai benefici derivanti dagli ultimi due contratti di lavoro sottoscritti ed applicati al personale contrattualizzato.

Il problema consiste nella mancata estensione dei benefici previsti dagli ultimi due contratti del comparto sicurezza, e segnatamente dal D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) nonché dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 (recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al biennio economico 2008-2009).

In virtù del mancato adeguamento normativo ed economico, i dirigenti della Polizia di Stato, a distanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore dell'ultimo contratto per il personale non dirigente delle forze di polizia, percepiscono, in riferimento a rilevanti istituti normativi ed economici, un trattamento inferiore quello che spetterebbe se fosse loro esteso il contenuto dei diritti riconosciuti al personale contrattualizzato.

Così, in una situazione nella quale i criteri di adeguamento automatico non sono in grado di assicurare nemmeno il valore reale del potere d'acquisto delle retribuzioni, l'unica iniziativa governativa si è concretizzata

nella previsione di ulteriori penalizzazioni derivanti dalle limitazioni in materia di tetto salariale.

Con la presente, pertanto, siamo ad invocare una sollecita iniziativa legislativa finalizzata ad estendere ai Dirigenti delle Forze di polizia almeno i trattamenti accessori previsti dagli accordi sindacali vigenti per il restante personale, per evitare incostituzionali disparità di trattamento economico per medesimi servizi prestati e porre fine ad una sperequazione intollerabile e mortificante per coloro che, chiamati a tutelare i cittadini, assumono quotidianamente le conseguenti responsabilità.

Confidando nella sensibilità e capacità di ascolto, in attesa di conoscere il Suo punto di vista in ordine alla praticabilità di un intervento legislativo che a noi appare non più rinviabile, le rinnovo sentimenti di elevata stima”.

Impugnabilità del richiamo orale

Ci viene chiesto se un richiamo orale possa essere oggetto di ricorso gerarchico, giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato.

Al riguardo, come risulta da un orientamento ribadito dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della P.S., si osserva che quando il richiamo orale risulta irrogato per iscritto con comunicazione ufficiale, che ne comporta, quindi la conservazione agli atti, esso assume caratteristiche molto vicine al richiamo scritto e, pertanto, al pari di questo, può essere soggetto al ricorso gerarchico, garantendo in tal modo al dipendente ogni possibilità di difesa dei suoi interessi legittimi.

Ciò anche nella considerazione che un richiamo orale nei termini esplicitati, in quanto costituente presupposto per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 3, n. 1, del d.P.R. 737/1981 (che sanziona, con il richiamo scritto, la reiterazione di lievi mancanze), può essere ritenuto lesivo degli interessi del dipendente sanzionato, legittimando, così, l'ammissibilità del ricorso avverso tale misura, nonostante il suo carattere di oralità.

In tal senso è anche l'orientamento, ormai da tempo consolidato della giurisprudenza (ex multis: C. di S., sez. I, parere n. 2472/2003 e n. 413 7/2009).

Avverso, dunque, un richiamo orale contenuto in un formale atto scritto è ammesso, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 737/81, ricorso gerarchico al Capo della Polizia o in via giurisdizionale.

Per quel che concerne il ricorso al Capo dello Stato, questo è proponibile, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 21.11.1971, n. 1199, esclusivamente avverso gli atti amministrativi definitivi, ragion per cui non potrà essere utilizzato per una impugnazione diretta della tipologia di richiamo orale in argomento.

In considerazione, pertanto, dell'ammissibilità del ricorso avverso il richiamo orale irrogato in forma scritta sarà necessario che questi provvedimenti rechino l'indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, può dar luogo ad errore scusabile, si rende necessario comunicare all'interessato che il medesimo è rimesso in termini per la proposizione del ricorso gerarchico al Capo della Polizia, entro trenta giorni dalla notifica della presente comunicazione. Si prega pertanto di notificare quanto sopra al dipendente, con preghiera di restituire, con la massima cortese urgenza, copia della relata di notifica.

Il danno da usura psico fisica lavorativa ha natura risarcitoria e il termine di prescrizione è quello decennale

In caso di richiesta di risarcimento per danno da usura psicofisica derivante dal frequente mancato godimento del riposo settimanale, nell'arco di un periodo lavorativo molto lungo, senza che il lavoratore abbia fruito di riposo compensativo, il giudice può fare ricorso, per ritenere provate le conseguenze pregiudizievoli derivate al lavoratore, alle presunzioni basate sulle regole di esperienza.

Questo rilevante principio è stato affermato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 7 del 19 aprile 2013 resa in Adunanza plenaria con la quale, in contrario avviso ad altro orientamento pur di recente affermatosi in giurisprudenza, ha chiarito che l'attribuzione patrimoniale rivendicata dal dipendente pubblico per il citato danno da usura psicofisica ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta a indennizzare il lavoratore per un danno correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quello decennale e non quello quinquennale previsto per il risarcimento del danno aquiliano e per i crediti.

Reparti Mobili: impieghi impropri del personale nei C.I.E. e C.A.R.A

Con nota nr. n. 557/rs/01/44/5918 del 23 aprile 2013 il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti alla Segreteria Nazionale con riferimento ad una richiesta dell'11 febbraio scorso. Se ne riporta integralmente il testo:

“L'Ufficio Ordine Pubblico, interessato in merito, ha riferito di provvedere in generale all'assegnazione di aliquote di rinforzo

delle Forze Mobili di Polizia, per esigenze di ordine pubblico, all'Autorità provinciale di P.S. richiedente, che ne disciplina poi l'impiego operativo.

E', quindi, il Questore che, attraverso l'ordinanza di servizio, si occupa dell'organizzazione dei servizi con gli orari e le modalità di svolgimento, previe dirette intese con le Direzioni dei Reparti interessati.

Le aliquote di rinforzo assegnate vanno ad integrare il dispositivo di sicurezza pianificato, a supporto del personale di Polizia territoriale, nonché di quello specialistico assegnato da altre articolazione Dipartimentali (Anticrimine e Immigrazione).

Ai servizi presso i Centri per Immigrati dislocati sul territorio nazionale, concorrono anche aliquote di militari delle Forze Armate, assegnate alle Autorità provinciali di P.S. nell'ambito del Piano Nazionale di impiego di un contingente complessivo di 4.250 unità, denominato “Operazione Strade Sicure”, autorizzato con Decreto Legge n. 95/2012 fino al 31 dicembre 2013.

Legge n. 93/2012 fino al 31 dicembre 2013.

La professionalità del personale dei Reparti Mobili, impiegato in dette attività di ordine pubblico e vigilanza, costituisce oramai un imprescindibile apporto qualificato, che proprio in virtù della specifica formazione, riesce a garantire in ogni occasione (proteste, accompagnamenti, etc.) un'adeguata risposta operativa alle emergenze legate a criticità insite nella specifica tipologia dei servizi.

In ogni caso, attesa la delicatezza della tematica dell'immigrazione clandestina, per i connessi risvolti operativi di continua attualità, il summenzionato Ufficio, d'intesa con la Direzione Centrale competente, segue con la massima attenzione i profili di ordine e sicurezza pubblica correlati alla vigilanza ai CIE/CARA nonché alle scorte ed agli accompagnamenti di gruppi di immigrati da espellere, attraverso una specifica attività di monitoraggio delle esigenze delle Autorità provinciali di P.S., d'intesa con i Reparti Mobili interessati.

In tale ambito, come già avvenuto, qualora dovessero essere segnalate eventuali anomalie d'impiego non occasionali, vengono intrapresi i necessari contatti, tesi alla soluzione delle problematiche evidenziate anche attraverso l'eventuale rimodulazione delle risorse delle Forze Mobili di polizia assegnate, nonché mediante l'avvicendamento dei Reparti assegnati nella specifica provincia”